

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2118

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BATTISTUZZI, ALTISSIMO, MARCUCCI, PATUELLI, STERPA,
DALLA VIA, MARTUCCI, ATTILIO SANTORO, SCARFAGNA,
SGARBI**

Riordino del servizio pubblico radiotelevisivo

Presentata il 14 gennaio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo è finalizzata ad un intervento urgente in materia di riordino del servizio pubblico radiotelevisivo e apporta modifiche alle norme che sull'argomento si sono susseguite negli anni.

Alcune si ritengono superate, come la riforma del 1975, altre impraticabili, come la disciplina che regola l'elezione del consiglio di amministrazione della RAI, altre politicamente errate come i poteri conferiti dal decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1985, n. 10, al direttore generale.

Rendere più difendibile il servizio pubblico vuol dire ripensare ai motivi di legittimazione che ne stanno alla base e che sono stati sistematicamente violati dalla spartizione politica, presupposto alla faziosità della programmazione. La Commissione parlamentare per l'indirizzo ge-

nerale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi non ha dimostrato la volontà di intervenire ma è diventata, anzi, connivente di una gestione di copertura, impedendo ogni forma di intervento da parte del Parlamento.

Per questo motivo il punto di partenza della nostra proposta è proprio la soppressione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; soppressione che ridà al Parlamento il naturale sindacato ispettivo che lo schermo della Commissione gli aveva sottratto.

Questo nostro primo intervento non vuol dire che disconosciamo il controllo parlamentare, ma che anzi intendiamo esercitarlo in termini effettivi. Gli strumenti che hanno consentito alla RAI di non avere un controllo sono stati da un lato la frammentazione e la ridondanza della Commissione parlamentare e, dall'al-

tro, la reciproca paralisi delle iniziative dovuta alle presenze sempre a rischio per la concomitanza dei lavori parlamentari.

Si propone, innovando radicalmente il sistema, di costituire un nuovo organismo di nomina parlamentare ma ristretto e non composto da parlamentari, che avranno invece negli strumenti regolamentari la possibilità di controllo.

Denominiamo tale nuovo organismo « Autorità di controllo » e ne prevediamo la nomina, d'intesa tra loro, da parte dei Presidenti dei due rami del Parlamento. I tre componenti dovranno rispondere ai requisiti di alto profilo personale che indichiamo nell'articolo 3 e che sicuramente i Presidenti delle Camere sapranno rendere concreto con le loro scelte.

A sottolineare la funzione di garanzia che tale organismo dovrà svolgere non più nell'interesse dei partiti ma dell'intera collettività, prevediamo che il presidente del consiglio di amministrazione della RAI, che dovrà svolgere anch'esso un ruolo di garanzia dall'interno dell'azienda, sia nominato dalla stessa Autorità di controllo ad integrazione di altri quattro membri che verranno designati dalla proprietà.

Questa distinzione di ruoli — Parlamento, proprietà, cioè Ministero del tesoro — risponde ad un criterio che parrebbe ovvio ma che invece è sempre stato disatteso: scindere la gestione, rendendola autonoma e quindi responsabile, dall'indirizzo e dal controllo.

Fino ad oggi questo non è avvenuto perché il legame, nemmeno sotterraneo, che uniformava controllori e controllati era il potere politico dei partiti, da cui entrambi venivano espressi.

Superare il condizionamento politico vuol dire demolire alcuni capisaldi di questo potere che si sono consolidati negli anni e che dagli indirizzi di riforma recentemente votati dalla Commissione parlamentare risultano rafforzati.

Rompere il monopolio democristiano sulla direzione generale è possibile articolandone le competenze in modo tale da neutralizzare ogni concentrazione di po-

tere. Rompere il triopolio dell'informazione vuol dire, al contrario, concentrare in un'unica figura professionale le responsabilità dell'informazione radiofonica e televisiva per far sì che il pluralismo, inutilmente perseguito dalla legge di riforma, non sia più una somma di faziosità, che non danno mai un'obiettività, ma uno stile morale prima che professionale continuo nel porgere l'informazione nel servizio pubblico.

Analogo ragionamento vale per l'altra figura professionale preposta alla programmazione, che si è dimostrata in questi anni un formidabile strumento di propaganda politica.

Appare chiaro da quanto abbiamo detto in merito alla distinzione tra gestione e controllo che le nomine professionali di cui sopra competono al consiglio di amministrazione così come gli compete la designazione dell'amministratore delegato, vero responsabile del coordinamento aziendale e, presso la proprietà, della gestione, della managerialità della stessa e del conto economico dell'azienda.

Così come non abbiamo inteso definire nei particolari meccanismi di gestione e della sua articolazione per non cadere nell'errore della legge 14 aprile 1975, n. 103, lasciamo aperte altre possibilità di articolazione del sistema che si potranno mettere a fuoco in tempi ristretti e che, in ogni caso, competono all'esecutivo. Ci riferiamo ad una possibile articolazione della forma proprietaria. Nulla esclude che, a similitudine di quanto avviene oggi nelle banche, il filtro tra il Ministero e il consiglio di amministrazione possa essere rappresentato da una fondazione.

Vorremmo, però, che tale articolazione, per le responsabilità che ne conseguono, possa essere definita nell'ottica della migliore conduzione aziendale e degli interessi anche economici della proprietà. Nel segnalare queste particolarità, che fanno del nostro modello di servizio pubblico una struttura aperta, ci permettiamo di raccomandare, onorevoli colleghi, alla vostra attenzione e alla vostra approvazione la proposta che presentiamo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è soppressa.

ART. 2.

1. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati nominano, d'intesa tra loro, l'Autorità di controllo del servizio pubblico radiotelevisivo.

ART. 3.

1. L'Autorità di controllo è composta di tre membri scelti tra personalità con comprovata competenza nel campo della cultura, dell'informazione, delle scienze giuridiche ed economiche o della gestione aziendale.

ART. 4.

1. L'Autorità di controllo ha il compito di verificare l'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione in quanto principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.

ART. 5.

1. L'Autorità di controllo ha il compito di:

a) nominare il presidente del consiglio di amministrazione della RAI;

b) presentare annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta;

c) esprimere un parere vincolante sulle nomine dell'amministratore delegato dell'azienda, del direttore dell'informazione e del direttore dei programmi.

2. L'Autorità di controllo, inoltre, sottopone al consiglio di amministrazione della RAI eventuali provvedimenti disciplinari o di rimozione dalle cariche nei confronti dell'amministratore delegato e dei direttori dell'informazione e dei programmi.

ART. 6.

1. Il consiglio di amministrazione della RAI è composto di cinque membri. Il presidente è nominato ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 5; gli altri quattro membri sono nominati dalla proprietà.

ART. 7.

1. La durata in carica dell'Autorità di controllo e del consiglio di amministrazione della RAI è pari a quella della legislatura.

ART. 8.

1. Il consiglio di amministrazione della RAI ha la gestione dell'azienda e approva, trimestralmente, lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre successivo; esamina periodicamente le proposte allo studio per la futura programmazione; verifica periodicamente i programmi trasmessi per accertarne la rispondenza alle direttive e agli schemi approvati; trasmette all'Autorità di controllo periodiche relazioni sui programmi trasmessi.

ART. 9.

1. Il consiglio di amministrazione della RAI nomina l'amministratore delegato e i direttori dell'informazione e dei pro-

grammi in conformità al parere espresso dall'Autorità di controllo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5.

ART. 10.

1. L'amministratore delegato coordina le attività dei direttori dell'informazione e dei programmi e risponde al consiglio di amministrazione di tutte le altre attività dell'azienda.